

Costituzione dei fondi contrattuali
Costituzione in via provvisoria per l'anno 2023
PERSONALE DEL COMPARTO

Allegato n. 1

Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali (art. 102, CCNL 2019-2021)		Importo 2023
Descrizione		
Confusione, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei Revisori (art. 102, comma 2).		
Art. 102, comma 2, lett. a) e b) le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 c. 2 lettera b) del CCNL 21/05/2018	b1) risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizioni organizzative e delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 36 del CCNL del 07/04/1999 - 11 del CCNL 20/08/2001 e 48 del CCNL integrativo del 20/09/2001 (minuta dell'indennità di funzione I e agli artt. 10 del CCNL 20/09/2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo del 20/09/2001 e 4 del CCNL del 10/04/2008 (Coordinamento) - (Materiale), la somma destinata a finanziare l'indennità di funzione dei titolari di posizioni organizzative e assistenti ed € 114.147,08, mentre le somme utilizzate per la remunerazione dell'indennità di coordinamento nell'anno 2017 sono pari ad € 69.468,75)	€ 183.815,93
	Risorse già assegnate al precedente fondo delle fasce, per trasferimento dal precedente fondo per i compensi di lavoro straordinario, quali questi corrisposti al finanziamento delle posizioni organizzative (art. 38, comma 5, del CCNL 7 aprile 1999)	€ 46.173,28
Art. 102, comma 2, lett. c) le risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 c. 2 lettera b) e lettera b) del CCNL 21/05/2018	b2) risorse destinate alla corrispondenza del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/8/1995 (indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità) e dell'art. 2, comma 3, del CCNL 27/6/1996 (Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corrispondenza del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro)	€ 754.568,51
	b3) risorse destinate alla corrispondenza dell'indennità Professionale Specifica di cui alla tabella C del CCNL del 05/05/2006	€ 245.642,68
Art. 102, comma 2, lett. d) le risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 c. 2 lettera a) e art. 80 c. 3 lettera a) del CCNL 21/05/2018 e copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 89 c. 3 lettera b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della transizione al nuovo sistema di classificazione professionale.	Art. 81, comma 2, lett. a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive del precedente Fondo "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" (ex art. 9, CCNL 21 luglio 2009 - biennio economico 08/09 - 10) computate l'ammontare del precedente fondo, al netto di quanto corrisposto nel "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. b)	€ 2.713.791,99
	Art. 80 c. 3 lett. a) un importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari) - (importo contabilizzato analiticamente nell'allegato 2.a) sul personale in servizio all'01/01/2018)	€ 87.463,09
Art. 102 comma 3 lett. a) L'importo del Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali è incrementato degli importi annuali della RIA non più corrisposti al personale cessato dal servizio, a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione.	Importo RIA delle cessazioni 2018 valido per il 2019	€ 33.897,83
	Importo RIA delle cessazioni 2019 valido per il 2020	€ 44.208,06
	Importo RIA delle cessazioni 2020 valido per il 2021	€ 51.475,06
Importi che restano, tuttavia, assoggettati al limite di spesa vincolante previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per riconduzione dei valori dei complessivi Fondi al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, facendo salvi i soli incrementi dovuti dalle risorse finanziarie destinate a livello nazionale e previste dai quadri di finanza pubblica, disciplinate diversamente dal CCNL del 21 maggio 2018 e rappresentati - in ossequio al richiamato principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonome, nell'atto di orientamento n. 19/SEZAU/1261/QMIG del 09/10/2018, nonché in considerazione della dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 - esplicitamente ed esclusivamente dagli incrementi previsti in rapporto alle unità di personale destinate dal CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2015, ed a valore del 2019, nonché in rapporto al nuovo valore delle fasce economiche attribuite, ex art. 80, comma 3, lett. a) e art. 81, comma 3, lett. a) del vigente CCNL.		€ 129.550,75
Importi derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del D.L. 30/04/2019 n. 35 (c.d. Decreto Calabresi), convertito con modificazioni nella Legge 25/06/2019 n. 60, nel quale è previsto che il limite del trattamento economico accessorio, definito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2016, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2015. Tenuto conto dei chiarimenti di cui alla nota prot. n. 178877 del 10/09/2020 del MEF-RGS ed al Documento n. 2018/CR/41467 del 22/10/2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, poiché non risulta variazione in aumento delle unità di personale del comparto in servizio nell'anno 2020 rispetto alle unità presenti al 31/12/2015, si garantisce la salvaguardia dello stesso limite 2016 originario. Per l'anno 2021 la verifica dei presupposti di adeguamento non potrà che avvenire a contuttivo sulla scorta dei cedolini stipendiali emessi durante l'intero anno.		€ -
Art. 102 comma 5 CCNL 2019-2021	Le disponibilità del presente fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 c. 612 della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) (€145,53 per n. 1.019 dipendenti del comparto al 31/12/2018)	€ 148.295,07
Art. 21 c.3 CCNL 2019-2021	Le progressioni tra le fasce con procedure valutative sono finanziate mediante utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 c. 617 della Legge 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore a € 20,50 pro-capite, applicato alle unità di personale destinate dal presente CCNL, in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente staccate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti (€ 20,50 per n. 1.019 dipendenti del comparto in servizio al 31/12/2018)	€ 20.584,50
Art. 101 c.2 CCNL 2019-2021	Al fine di garantire la corrispondenza a carico del Fondo premialità e fasce dell'intero valore delle fasce attribuite il predetto fondo è incrementato di un importo calcolato in rapporto all'incremento delle fasce disposto dall'art. 97, c.1 (Incremento degli stipendi tabellari) con le scadenze in previsti.	€ 13.777,83
Fondo disponibile per la contrattazione integrativa		€ 4.279.312,57

Fondo premialità e condizioni di lavoro art. 103 CCNL 2019-2021

Descrizione	Importo 2023	
Confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei Revisori (art. 103, comma 2 CCNL 2019-2021)		
Art. 103 c. 2 lett. a) CCNL 2019-2021	Risorse del precedente fondo condizioni di lavoro e incarichi (3.751.580,46) al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali), c. 2, lett. a), b), c) (1.330.008,30)	€ 2.421.081,16
Art. 80 c.3 lett. A) CCNL 2019-2018	a) un importo, su base annua, pari ad euro 91,60 per la unità destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valore dell'anno 2019 (€ 91,00 per n. 1.099 dipendenti del comparto in servizio al 31/12/2015, dei quali n. 1091 a tempo ind. e 8 a tempo det.). Il corrispondente incremento è esposto nei fondi del 2019 in ragione di 1/1005, ma ha validità per l'utilizzo del 6/10/2019)	€ 106.099,00
Art. 103 c. 2 lett. b) CCNL 2019-2021	Le risorse del precedente "Fondo premialità e fasce" (3.607.538,82) al netto delle quote di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali) c. 2, lett. b) (2.801.255,07)	€ 806.283,75
Art. 81, comma 4) Più, altresì, incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno:	e) gli importi corrispondenti ai tassi di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alla mortalità residua dopo la cessazione, computati al 31/12, oltre ai tassi di sostituzione mensile, la frazione di mese superiore a 15 giorni	€ 30.381,08
Importi che restano, tuttavia, assoggettati al limite di spesa vincolante previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per riconduzione dei valori dei complessivi Fondi al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, facendo salvi i soli incrementi dovuti dalle risorse finanziarie destinate a livello nazionale e previste dai quadri di finanza pubblica, disciplinate diversamente dal CCNL del 21 maggio 2018 e rappresentati - in ossequio al richiamato principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonome, nell'atto di orientamento n. 19/SEZAU/1261/QMIG del 09/10/2018, nonché in considerazione della dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 - esplicitamente ed esclusivamente dagli incrementi previsti in rapporto alle unità di personale destinate dal CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2015, ed a valore del 2019, nonché in rapporto al nuovo valore delle fasce economiche attribuite, ex art. 80, comma 3, lett. a) e art. 81, comma 3, lett. a) del vigente CCNL.		
Importi derivanti dall'applicazione dell'art. 11 del D.L. 30/04/2019 n. 35 (c.d. Decreto Calabresi), convertito con modificazioni nella Legge 25/06/2019 n. 60, nel quale è previsto che il limite del trattamento economico accessorio, definito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2016, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2015. Tenuto conto dei chiarimenti di cui alla nota prot. n. 178877 del 10/09/2020 del MEF-RGS ed al Documento n. 2018/CR/41467 del 22/10/2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, poiché non risulta variazione in aumento delle unità di personale del comparto in servizio nell'anno 2020 rispetto alle unità presenti al 31/12/2015, si garantisce la salvaguardia dello stesso limite 2016 originario. Per l'anno 2021 la verifica dei presupposti di adeguamento non potrà che avvenire a contuttivo sulla scorta dei cedolini stipendiali emessi durante l'intero anno.		
Art. 101 c.1 CCNL 2019-2021	A decorrere dall'01/01/2021 il Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/05/2018 è stabilimento incrementato di un importo, su base annua, pari ad € 84,53 pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio al 31/12/2018, (€ 84,50 per n. 1.019 dipendenti del comparto in servizio al 31/12/2018)	€ 86.105,50
Art. 103 comma 7 CCNL 2019-2021	Le disponibilità del presente fondo sono ulteriormente incrementabili ai sensi dell'art. 1 c. 604 della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022) (€ 68,05 per n. 1.019 dipendenti del comparto al 31/12/2018)	€ 69.342,95
Fondo disponibile per la contrattazione integrativa		€ 3.482.822,36

Totale Fondi disponibili per la contrattazione integrativa

€ 7.762.134,93

Nota: viene precisato che le risorse determinate per l'esercizio 2023 potranno essere oggetto di adeguamento, a fronte di modifiche derivanti da disposizioni e chiarimenti nazionali e regionali che dovessero intervenire successivamente.

Allegato n. 3	
Fondi per la contrattazione integrativa della Dirigenza P.T.A. 2023	Anno
P.T.A.	Fondo 2023
Fondo retribuzione di posizione	
Art. 90 comma 2 - Unico Importo consolidato anno 2020	235.797,56
Art. 90 comma 3 lett. a) - Incremento 338,00 euro per unità di personale in servizio al 31.12.2015 con decorrenza dal 01.01.2018*	3.042,00
Art. 90 comma 3 lett. b) - Retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno precedente misura intera (anno 2020-2021-2022)	
Totale Fondo retribuzione di posizione	238.839,56
di cui assoggettate al limite ex art. 23, comma 2 del Dlgs. 75/2017	235.797,56
limite ex art. 23, comma 2 del Dlgs. 75/2017	235.797,56
Decurtazione per rispetto del limite ex art. 23, comma 2 del Dlgs. 75/2017	0,00
Totale a disposizione della contrattazione	238.839,56
Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori	
Art. 91 comma 2 - Unico Importo consolidato anno 2020	18.162,78
Art. 91 comma 3 lett. a) - Incremento 559,00 euro per unità di personale in servizio al 31.12.2015 con decorrenza dal 01.01.2018*	5.031,00
Art. 91 comma 4 lett. a) - Ratei mensilità residue retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato nell'anno precedente	
Totale	23.193,78
di cui assoggettate al limite ex art. 23, comma 2 del Dlgs. 75/2017	18.162,78
limite ex art. 23, comma 2 del Dlgs. 75/2017	18.162,78
Decurtazione per rispetto del limite ex art. 23, comma 2 del Dlgs. 75/2017	0,00
Totale a disposizione della contrattazione	23.193,78